

# L'Agenda

## del mese di giugno 2015

### LEGGI

#### VEICOLI IDONEI AI FINI ALL'ISCRIZIONE ALL'ALBO NAZIO- NALE GESTORI AMBIENTALI

#### **Albo Gestori Ambientali.** **Circolare n. 345 del 30/04/2015**

Il Comitato nazionale dell'Albo Gestori Ambientali, con questa nota che tiene conto delle specificazioni fornite dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con la circolare del 16 marzo scorso, fornisce chiarimenti sui titoli di disponibilità dei veicoli da ritenersi idonei ai fini dell'iscrizione all'Albo nazionale. L'Albo dei Gestori precisa che:

- nei trasporti in conto proprio effettuati anche con veicoli "noleggiati senza conducente nel caso di veicoli di peso totale a pieno carico autorizzato sino a 6.000 chilogrammi "il locatore deve essere impresa che esercita l'attività di locazione di veicoli

quella cioè delle imprese di noleggio auto (ai sensi dell'art. 84, comma 4 del CdS), e i veicoli devono essere immatricolati ad uso di terzi ai fini della locazione (ai sensi dell'articolo 82, commi 4 e 5, lettera a) del CdS);

- nel trasporto per conto di terzi (art. 84 del CdS), i veicoli di massa complessiva inferiore o uguale a 6 t. possono essere ceduti in locazione sia da imprese che esercitano l'attività di locazione di veicoli nel senso succitato sia da imprese di autotrasporto regolarmente autorizzate (iscritte all'Albo degli autotrasportatori per conto di terzi e, ove previsto, al REN), mentre i veicoli di massa complessiva superiore a 6 t. possono essere ceduti in locazione esclusivamente da queste ultime cioè da quelle autorizzate. In ogni caso l'impresa locataria del veicolo deve essere titolare di autorizzazione per l'esercizio

dell'autotrasporto di merci per conto di terzi;

- per i veicoli adibiti ad uso proprio aventi massa complessiva a pieno carico inferiore o uguale a 6 t. è consentita la disponibilità mediante comodato senza conducente.

Ai fini dell'iscrizione all'Albo le imprese allegano alla domanda copia del contratto di comodato senza conducente corredata di dichiarazione di conformità all'originale, rilasciata ai sensi di legge (ex art. 47 del DPR 445/2000).

#### REVISIONE DEI VEICOLI INDUSTRIALI

#### **Circolare del ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti in vigore dal 9 aprile 2015 e circolare Direttore del Dipartimento dei Trasporti e della navigazione del 14 maggio 2015.**

Con la circolare vigente dal 9

### SOMMARIO

#### LEGGI

- Veicoli idonei ai fini all'iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali
- Revisione dei veicoli industriali
- Valori indicativi di riferimento dei costi di esercizio
- 250 milioni a sostegno all'autotrasporto
- SISTRI e contributo per l'annualità 2015
- Novità per il riposo settimanale degli autisti

- Riduzione dei premi e dei contributi Inail
- Verifica dei tubi flessibili di travaso per GPL
- CCNL delle cooperative

#### SENTENZE

- Invalida la multa con tutor senza foto
- La Consulta si pronuncia sui CCNL trasporto e logistica
- Per la Consulta l'art. 83 bis non è incostituzionale

# L'Agenda del mese

panoramica

aprile scorso, il ministero delle Infrastrutture e dei

Trasporti prevede una nuova procedura per la revisione dei veicoli industriali, resa possibile dalle tecniche informatiche.

La circolare distingue in sede di revisione le sedute svolte presso le sedi della motorizzazione da quelle che avvengono presso le officine autorizzate.

*Revisioni presso le motorizzazioni:* per quanto riguarda le revisioni presso la sede della motorizzazione, i singoli slot di prenotazione verranno creati tenendo conto di diversi parametri (ufficio, descrizione sede, data operazione, fascia oraria, tipo veicolo, etc.). In questo modo la prenotazione non terrà conto, come finora accadeva, del numero di veicoli da revisionare ma della durata complessiva di ogni turno. In ogni caso il sistema consente alle imprese di trasporto di controllare all'interno del singolo slot quante prenotazioni sono state inserite e distinguere per tipologia di veicolo, massa e numero degli assi.

La durata delle operazioni di revisione dei mezzi pesanti è fissata in:

- 15 minuti per gli autoveicoli a 2 assi di massa complessiva superiore a 3,5 ton;
- 20 minuti per gli autoveicoli a 3 assi di massa complessiva superiore a 3,5 ton;
- 10 minuti per i rimorchi di massa complessiva superiore a 3,5 ton;

*Revisioni presso le officine autorizzate:* per quanto riguarda le procedure di revisione effettuate fuori sede,

le modalità sono più ampie. Innanzitutto le prenotazioni possono essere effettuate dalla motorizzazione, dagli studi di consulenza automobilistica e anche dalle imprese per il proprio parco circolante. Spetta al sistema, dopo aver inserita la targa, individuare in automatico le caratteristiche del veicolo e indicare il tempo necessario per svolgere la revisione. Sempre all'atto della prenotazione è possibile inserire la «richiesta di urgenza», anche se il richiedente deve pagare anticipatamente il relativo diritto alla motorizzazione. Inoltre la nuova procedura consente agli operatori professionali e quindi anche alle aziende di trasporto di modificare e/o inserire a partire dal secondo giorno antecedente alla data di revisione e fino alle ore 12:00 del giorno precedente l'operazione, il numero delle prenotazioni inserite fino al 3° giorno lavorativo antecedente alla revisione.

Con una nuova circolare pubblicata il 14 maggio scorso sul sito ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, il Direttore del Dipartimento dei Trasporti e della navigazione ha cercato di ovviare al super lavoro cui il personale degli uffici è stato sottoposto con l'entrata a regime del nuovo sistema di revisioni e ha permesso ad altro personale degli Uffici Provinciali di coadiuvare l'addetto alla revisioni per aumentare il numero di veicoli esaminabili durante una seduta e consentire di assorbire meglio la domanda di revisioni che, per i veicoli commerciali è di competenza esclusiva del personale ministeriale.

## VALORI INDICATIVI DI RIFERIMENTO DEI COSTI DI ESERCIZIO

### Ministero dei trasporti nota di aggiornamento del costo gasolio aprile 2015

Il ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha diffuso l'aggiornamento della voce “costo per litro del gasolio” dei valori indicativi di riferimento dei costi di esercizio dell’impresa di autotrasporto di cose per conto di terzi, per il mese di aprile 2015. In particolare, tenuto conto del prezzo al consumo accertato dal MISE in aprile (pari a 1.447,72 euro per 1.000 litri di gasolio), il valore mensile di riferimento del costo del gasolio risulta essere di:

- euro 1,186 euro/l per i veicoli di massa complessiva a pieno carico fino a 7,5 ton (al netto dell'IVA);
- 0,972 euro/l per i veicoli di massa complessiva a pieno carico superiore a 7,5 ton (al netto di I.V.A e rimborso delle accise).

## 250 MILIONI A SOSTEGNO ALL'AUTOTRASPORTO

### Decreto ministeriale di attuazione Legge di Stabilità 2015

Con questo decreto interministeriale è stata stanziata, per il 2015, la somma di 250 milioni di euro per interventi in favore del settore dell'autotrasporto di cui alla Legge di Stabilità 2015. Gli aiuti mirano a far ripartire il settore dell'autotrasporto colpito dalla crisi economica e dagli effetti della liberalizzazione del settore, garantendo la continuità di

# delle novità normative

precedenti misure destinate al comparto, in campo sanitario, professionale e ambientale.

In particolare:

20 milioni per la deduzione del contributo SSN sulle polizze RCA; 60 milioni per la deduzione delle spese non documentate a favore dei titolari di imprese individuali o dei soci di S.n.c. che guidino personalmente i propri veicoli; 120 milioni per la riduzione compensata dei pedaggi autostradali;

40 milioni per misure di sostegno ad investimenti, aggregazioni e/o ristrutturazioni delle imprese;

10 milioni per la formazione professionale degli addetti del settore.

## SISTRI E CONTRIBUTO PER L'ANNUALITÀ 2015

Il versamento annuale da corrispondere a titolo di contributo SISTRI è riferito all'anno solare di competenza, indipendentemente dal periodo di effettiva fruizione del servizio. L'obbligo di versamento scatta al momento dell'iscrizione e poi al 30 aprile degli anni successivi. Sebbene dal 1° aprile 2015 siano applicabili le sanzioni relative all'omessa iscrizione e al mancato versamento del contributo SISTRI, esse non possono comunque essere comminate nel caso in cui il soggetto obbligato adempia, entro trenta giorni dalla data di omissione, agli obblighi previsti dalla normativa relativa al sistema informatico. Nel termine di sessanta giorni dalla contestazione immediata o dalla notificazione della

violatione, il trasgressore può definire la controversia, previo adempimento degli obblighi suddetti, con il pagamento di un quarto della sanzione prevista. La definizione agevolata impedisce l'irrogazione delle sanzioni accessorie.

Quanto alle modalità di pagamento del contributo, sul portale del SISTRI ([www.sistri.it](http://www.sistri.it)), nella sezione "modalità di pagamento" vengono fornite le indicazioni per coloro che sono tenuti al versamento del contributo cioè i soggetti obbligati e quelli che aderiscono volontariamente al SISTRI, secondo le disposizioni legislative vigenti (alcune categorie non sono più obbligate come ad esempio i rifiuti non pericolosi).

Al momento del versamento, l'utente deve comunque verificare la funzionalità contenuta nell'area autenticata "gestione azienda" perché nel calcolo in automatico dell'importo del contributo, può non tener conto delle modifiche normative intervenute e dell'esenzioni introdotte.

Il versamento potrà essere effettuato a mezzo bonifico bancario indicando nella causale, oltre al codice fiscale dell'azienda e al numero di pratica, che il contributo si riferisce alle attività per cui l'azienda è obbligata al SISTRI, escludendo le categorie di iscrizione per le quali l'adesione al sistema di tracciabilità avviene solo su espressa richiesta e su base volontaria.

Sul portale SISTRI è stata poi inserita una nuova sezione "modalità di cancellazione"

contenente i moduli per la restituzione delle chiavette USB e per la perdita di possesso dei dispositivi ai fini della cancellazione dal SISTRI.

La procedura di cancellazione va fatta nel caso in cui l'azienda, non più obbligata dalla normativa, non abbia ancora provveduto ad effettuare la comunicazione di cancellazione, con relativa riconsegna dei dispositivi USB e BLACK BOX.

## RIMBORSO ACCISE SUL GASOLIO

**Agenzia delle Entrate. Risoluzione n. 39/E del 20 aprile 2015**

L'Agenzia delle Entrate, con questa risoluzione, ha fornito nuove istruzioni sul codice tributo 6740 per il credito d'imposta relativo alla riduzione dell'accisa sul gasolio per uso autotrazione.

Questa rettifica delle indicazioni già date al momento dell'istituzione del codice tributo si spiega con le modifiche introdotte nel 2012 (D.L. n. 1/2012 che riformula il D.P.R. n. 277/2000) a cominciare dal termine di presentazione delle istanze di rimborso che devono essere avanzate a pena di decadenza entro il mese successivo alla scadenza di ciascun trimestre solare, e la compensazione può essere effettuata entro il 31 dicembre dell'anno solare successivo a quello in cui è sorto il credito.

La recente risoluzione prevede:

- che nel campo "rateazione/regione/prov/mese-rif" sia indicato il numero della rata nel formato "NNRR", dove "NN" rappresenta il trimestre solare

# L'Agenda del mese

panoramica

di riferimento e "RR" indica l'anno di consumo di gasolio di riferimento (ad esempio, 0215 individua il secondo trimestre dell'anno 2015);

- che nel campo "anno di riferimento" sia indicato l'anno di presentazione della dichiarazione di riferimento, nel formato "AAAA".

## NOVITÀ PER IL RIPOSO SETTIMANALE DEGLI AUTISTI

### **Ministero del Lavoro, circolare del 29 aprile 2015**

Con questa nota, il ministero stabilisce che il riposo settimanale dell'autista della durata totale di 45 ore, vada goduto per intero, e se usufruito in misura ridotta (minimo 24 ore), il recupero non può più essere frazionato in più periodi ma va consumato tutto in una volta. La circolare fa riferimento a una difformità interpretativa dell'art. 8, par. 6, del regolamento (CE) n. 561/2006 tra la nostra legislazione e quella degli altri paesi Ue. In Italia la normativa prevede che nel corso di due settimane consecutive i conducenti debbano effettuare almeno:

- due periodi di riposo

settimanale regolare (vale a dire di 45 ore), oppure

- un periodo di riposo settimanale regolare e un periodo di riposo settimanale ridotto di almeno 24 ore. In questo caso però è obbligatorio recuperare le ore di riposo non consumate entro la fine della terza settimana successiva, vale a dire entro le 24 di domenica. Lo stesso articolo, poi, precisa che «qualsiasi riposo preso a compensazione di un periodo di riposo settimanale ridotto è attaccato a un altro periodo di riposo di almeno 9 ore». Secondo la circolare va rivista la previsione tutta italiana che per compensare la riduzione del riposo settimanale si possa fruire del riposo equivalente in più frazioni, purché questi riposi frazionati avvengano entro la fine della terza settimana successiva e che siano attaccate a un altro periodo di riposo di almeno 9 ore.

Se invece si vanno a leggere i corrispondenti testi normativi di altri paesi, ci si accorge che questi impongono che la fruizione del riposo settimanale a compensazione di quello non goduto dal conducente, avvenga in blocco. In conclusione la circolare in linea con quanto

avviene negli altri paesi prevede di imporre il godimento del riposo settimanale compensativo in blocco e di sanzionare di conseguenza chi ricorre a riposi frazionati.

## RIDUZIONE DEI PREMI E DEI CONTRIBUTI INAIL

### **Ministero del Lavoro. Decreto del 14 gennaio 2015 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 90 del 18 aprile 2015**

Con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale di questo decreto, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha reso operativa la determina del Presidente dell'Inail concernente la riduzione dei premi e dei contributi Inail per l'anno 2015.

La Legge di Stabilità 2014 ha previsto, per tutte le imprese e con effetto già dal 1° gennaio 2014, una riduzione percentuale dei premi e dei contributi Inail, nel limite complessivo di 1.100 milioni di euro per l'anno 2015. È approvata, quindi, la riduzione percentuale dell'importo dei premi e dei contributi dovuti per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, nella misura del 15,38%.



# delle novità normative

## VERIFICA DEI TUBI FLESSIBILI DI TRAVASO PER GPL

### Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, circolare del 9 aprile 2015

Il Ministero dei Trasporti ha emanato questa circolare per fornire chiarimenti circa le modalità di verifica e la periodicità delle prove dei tubi flessibili di travaso (manichette) per GPL.

Tali apparecchiature, conformi alla norma UNI EN 12252, costituiscono l'equipaggiamento dei veicoli cisterna GPL e sono soggette alle periodicità di verifica previste nella sottosezione del regolamento per il trasporto di merci pericolose su strada -ADR-. Inoltre, per la sostituzione dei tubi non conformi alle prescrizioni della norma UNI EN 12252, si prevede che possano, eventualmente, equipaggiare le cisterne GPL ancora per poco tempo ma che debbano essere sostituiti, in sede di successiva ispezione, con le "manichette" conformi alla norma.

## CNL DELLE COOPERATIVE

A maggio 2015, le associazioni che rappresentano le cooperative hanno siglato il contratto

nazionale dei lavoratori del trasporto merci. L'intesa porta una normalizzazione dei trattamenti economici e si propone di contrastare l'illegalità diffusa in tutto il settore della cooperazione che ha determinato distorsioni dei diritti contrattuali e concorrenza sleale tra aziende. La decisione deriva da un'importante sentenza della consulta (vedi oltre sub sentenze).

## AGENZIA DOGANE ATTIVA FAST CORRIDOR FERROVIARI

### Agenzia delle Dogane, nota 53313 del 5 maggio 2015

L'Agenzia con questa circolare impartisce istruzioni per attivare i "corridoi controllati ferroviari", destinati al trasporto di container dal punto di sbarco fino al magazzino di temporanea custodia presso un nodo logistico di destinazione. *Campo d'applicazione.* L'applicazione dei corridoi veloci avviene solo se sussistono specifiche condizioni, vale a dire:

- merci confezionate in container;
- contratto unico di trasporto che include la tratta coperta

dal Corridoio controllato;

- nodo logistico di destinazione con presidi di altre Amministrazioni per attuare i medesimi controlli previsti al punto di ingresso/sbarco. In alternativa, il Gestore del viaggio garantisce, per le merci da inoltrare nel corridoio, che non siano richiesti controlli da altre Amministrazioni o che essi siano stati espletati;

- utilizzo, da parte dei Gestori temporanea custodia, del Colloquio T.C.;

- connessione ferroviaria continua tra il Nodo logistico portuale e il Nodo logistico di destinazione;

- disponibilità ai soggetti che curano la presentazione delle dichiarazioni di vincolo al regime doganale dell' esito degli estremi delle partite A/3 dichiarabili, introdotte nel magazzino di T.C. del Nodo logistico di destinazione.

*Semplificazioni.* L'agenzia introduce nuove semplificazioni rispetto alla procedura stabilita dalla nota 67703/RU/DCGT del 12 agosto 2011, che riguarda la movimentazione dei container tra aree portuali e magazzini di temporanea custodia situati nei retroporti.

## Scegliere il partner giusto è importante.

La soluzione per la gestione delle flotte aziendali ha il suo leader di mercato.

Masternaut progetta e commercializza innovative soluzioni telematiche per le aziende di trasporto che permettono ai clienti e ai partners di realizzare rivoluzionari cambiamenti nelle loro performance e prestazioni di servizio.

## AGGIORNATO IL MODELLO INAIL PER CHIEDERE RIDUZIONI DEL TASSO DI TARIFFE

### **Nota Inail del 9 maggio**

L'Inail, tramite una nota del 9 maggio ha aggiornato il modello OT20, vale a dire quello che serve alle imprese virtuose in termini di tutela della salute della sicurezza sui luoghi di lavoro per chiedere la riduzione del tasso medio di tariffa, compreso quello contemplato nella legge di Stabilità del 2014 nella misura del 14,71% rispetto al 2014 e nella misura del 15,38% rispetto al 2015. Ma siccome questa opportunità deriva appunto dalla legge di Stabilità 2014, l'istituto ha pensato di integrare il modello OT20 con una sezione dedicata proprio a questa opportunità. Più precisamente nel momento in cui si presenta il modello online tramite i servizi Inail, l'opzione per richiedere la riduzione del tasso medio di tariffa e/o quella per richiedere la riduzione del premio in base alla Legge di Stabilità 2014 sono automaticamente precompilate nel seguente modo:

- per le aziende con solo polizza dipendenti si preseleziona l'opzione per richiedere la riduzione dei tassi medi di tariffa, che vale anche per la riduzione del premio della Legge di Stabilità 2014;
- per le aziende con polizza artigiani e/o polizze speciali viene precompilata soltanto l'opzione per la riduzione di premio della Legge di Stabilità 2014;
- per le aziende con polizza dipendenti e polizza artigiani/ polizze speciali sono precompilate entrambe le opzioni. La domanda di riduzione del premio prevista dalla Legge di

Stabilità 2014 è riferita a entrambe le tipologie di polizze, mentre la domanda di riduzione del tasso medio di tariffa si riferisce alla sola polizza dipendenti. Il nuovo modello OT20 è disponibile all'interno della sezione "denunce" dei servizi online.

Da segnalare pure che, con nota n. 3288 del 6 maggio 2015, l'Inail ha comunicato il tasso di mora che applicherà, a partire dal 15 maggio, in caso di raggiungimento del tetto massimo delle sanzioni civili nelle ipotesi di omissioni o evasioni contributive (rispettivamente, del 40% e del 60% dell'importo di premio non corrisposto entro la scadenza), è pari al 4,88%. Gli interessi relativi ai periodi precedenti sono invece i seguenti:

periodo	interesse di mora
da 1.1.1999 a 30.9.2009	8,4%
Da 1.10.2009 a 30.9.2010	6,8358%
Da 1.10.2010 a 30.9.2011	5,7567%
Da 1.10.2011 a 30.9.2012	5,0243%
Da 1.10.2012 a 30.4.2013	4,5504%
Da 1.5.2013 a 30.4.2014	5,2233%
Da 1.5.2014 a 14.5.2015	5,14%
Da 15.5.2015	4,88%

## SENTENZE

### INVALIDA LA MULTA CON TUTOR SENZA FOTO

#### **Giudice di pace di Alessandria, sentenza n. 45 del 2015**

Il GdP di Alessandria ha deciso di annullare una multa accertata mediante autovelox con tutor, in mancanza di prova dei rilievi fotografici della violazione contestata. La decisione è avvenuta a seguito di ricorso presentato da un conducente contro la violazione del limite di velocità prevista dal Codice della Strada. Il giudice ha affermato che mancando la prova della violazione, va considerata incompleta la notifica e la multa è da considerare non valida, pertanto ha dichiarato lo stesso giudicante: «Senza foto, sanzione nulla».

### LA CONSULTA SI PRONUNCIA SUI CCNL TRASPORTO E LOGISTICA

#### **Corte Costituzionale sentenza numero 51 del 26 marzo 2015**

Questa sentenza conferma la legittimità delle norme che consentono di firmare contratti collettivi di lavoro solamente alle realtà imprenditoriali e sindacali che sono "realmente rappresentative" e pertanto le retribuzioni concordate nei contratti collettivi di lavoro firmati da tali associazioni comparativamente più rappresentative rispondono ai requisiti della proporzionalità e della sufficienza come previste dalla costituzione (art. 36 Cost.). Nella causa al vaglio della Corte Costituzionale un facchino, socio lavoratore di una cooperativa di logistica, aveva chiesto alla cooperativa il pagamento della differenza tra la retribuzione che aveva effettivamente ricevuto in base al CCNL Multiservizi e quella prevista

# delle novità normative

dal CCNL Trasporto e Logistica. I giudici costituzionali hanno ritenuto fondata la questione di legittimità sollevata relativamente al quarto comma dell'articolo 7 della Legge 248 del 31 dicembre 2007, che recita: «fino alla completa attuazione della normativa in materia di socio lavoratore di società cooperative, in presenza di una pluralità di contratti collettivi della medesima categoria, le società cooperative che svolgono attività ricomprese nell'ambito di applicazione di quei contratti di categoria applicano ai propri soci lavoratori, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge 3 aprile 2001, n. 142, i trattamenti economici complessivi non inferiori a quelli dettati dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale nella categoria». Nelle motivazioni della sentenza, la Corte Costituzionale afferma, tra l'altro, che: «Nell'effettuare un rinvio alla fonte collettiva che, meglio di altre, recepisce l'andamento delle dinamiche retributive nei settori in cui operano le società cooperative, l'articolo censurato si propone di contrastare forme di competizione salariale al ribasso, in linea con l'indirizzo giurisprudenziale che, da tempo, ritiene conforme ai requisiti della proporzionalità e

della sufficienza (art. 36 Cost.) la retribuzione concordata nei contratti collettivi di lavoro firmati da associazioni comparativamente più rappresentative (tra le altre la sentenza della Corte di cassazione n. 17583 del 2014)».

## PER LA CONSULTA L'ART. 83 BIS NON È INCOSTITUZIONALE

### Ordinanza n. 80/2015

La Corte Costituzionale, chiamata a rispondere ai Tribunali di Trento e di Lucca se l'art. 83 bis, quello cioè che regolamentava il regime dei costi minimi nell'autotrasporto, fosse o meno incostituzionale, ha deciso di non pronunciarsi e di rimettere gli atti agli stessi Tribunali affinché, tenendo conto di quanto avvenuto dal momento della presentazione del ricorso ad oggi, decidano di conseguenza. Alla base dell'ordinanza della Consulta, ci sono infatti due importanti modifiche intervenute:

- la sentenza della Corte UE del Lussemburgo che aveva ritenuto parte di questo articolo incompatibile con il regime della libera concorrenza
- la Legge di Stabilità 2015 che ha cancellato il sistema dei costi minimi per sostituirlo con un altro.

Sulla specifica questione della costituzionalità dell'art. 83 bis, la Corte ha dunque preferito non pronunciarsi ma ha chiarito

che il comma 8 di questo articolo che prevedeva per i contratti di trasporto non scritti una diversa prescrizione rispetto a quelli scritti vale a dire cinque anni invece di uno, non è illegittimo dal punto di vista costituzionale. Con questa precisazione relativa ai termini di prescrizione sorgono incertezze relativamente ai processi attualmente pendenti, nei quali molti trasportatori che sulla base di un decreto ingiuntivo hanno incassato delle somme corrispondenti alla differenza tra quanto statuito nel contratto con il committente e quanto previsto dai costi minimi - rimangono in sospeso su eventuali richieste di restituzione dei pagamenti ricevuti. Perché se effettivamente la Corte Costituzionale avesse deciso che l'art. 83 bis era incostituzionale e che quindi lo era fin dall'origine, allora il rischio di restituire quanto incassato sarebbe quanto mai concreto.

La Corte però non si è pronunciata rispetto all'incostituzionalità dell'articolo in questione, ma si è pronunciata sul termine della prescrizione lunga di cinque anni dei contratti non scritti. E dicendo che è «inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 83-bis, comma 8» di fatto sembra consentire, fino allo spirare di questo termine, la possibilità di richiedere quanto non avuto.

## ANDAMENTO PETROLIO BRENT A 3 MESI



## PREZZI EXTRARETE

tendenza 

	NORD		CENTRO		SUD E ISOLE	
GASOLIO EURO/000L	min	max	min	max	min	max
	1105	1123	1112	1131	1118	1136

# Costi di gestione

## CASSONATO

Trattore + semirimorchio P.T.T. 44 t, prezzo di acquisto € 130.000; consumo 2,9 km/litro.

Km/ Anno	Costi di Gestione (€/km)								Totale	Costi personale (€/km)		Totale
	Ammorta- mento	Gasolio (+IVA)	Lubrificanti	Pneumatici	Manuten- zione	Collaudi/ boli	Assicura- zioni	Autostrade		Autista	Straord. Trasf.	
40.000	0,6500	0,3660	0,0250	0,0710	0,0380	0,0210	0,3800	0,1220	1,6730	0,9320	0,2250	2,8300
60.000	0,4330	0,3660	0,0250	0,0710	0,0380	0,0140	0,2540	0,1220	1,3230	0,6220	0,1500	2,0950
80.000	0,3250	0,3660	0,0250	0,0710	0,0380	0,0110	0,1900	0,1220	1,1480	0,4660	0,1130	1,7270
100.000	0,2600	0,3660	0,0250	0,0710	0,0380	0,0080	0,1520	0,1220	1,0420	0,3730	0,0900	1,5050

## CISTERNATO

Trattore + semirimorchio P.T.T. 44 T, prezzo di acquisto € 192.000; consumo 3,1 km/litro.

Km/ Anno	Costi di Gestione (€/km)								Totale	Costi personale (€/km)		Totale
	Ammorta- mento	Gasolio (+IVA)	Lubrificanti	Pneumatici	Manuten- zione	Collaudi/ boli	Assicura- zioni	Autostrade		Autista	Straord. Trasf.	
40.000	0,8000	0,3430	0,0250	0,0710	0,0570	0,0590	0,4750	0,1300	1,9600	1,0970	0,2250	3,2820
60.000	0,5330	0,3430	0,0250	0,0710	0,0570	0,0390	0,3170	0,1300	1,5150	0,7310	0,1500	2,3960
80.000	0,4000	0,3430	0,0250	0,0710	0,0570	0,0290	0,2380	0,1300	1,2930	0,5480	0,1130	1,9540
100.000	0,3200	0,3430	0,0250	0,0710	0,0570	0,0240	0,1900	0,1300	1,1600	0,4390	0,0900	1,6890

Fonte: Ufficio Studi Federtrasporti

## APRILE 2015

Il periodo oggetto di osservazione ha mostrato una ripresa della dinamica crescente del prezzo del gasolio con immediate ripercussioni sia sul valore assoluto che sulla media ponderata. Prosegue quindi questo trend altalenante del costo del carburante con frequenti e repentini cambiamenti che determinano difficoltà nel prevedere le future dinamiche. Invariate le altre voci di costo prese in esame.

## L'AGENDA DEL MESE SI STACCA, SI PIEGA, SI LEGGE E SI CONSERVA



1. STACCA



2. PIEGA



3. TAGLIA



4. LEGGI



5. CONSERVA